

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e L'IRCCS Ospedale Classificato "Sacro Cuore- Don Calabria" di Negrar per l'effettuazione dei vaccini Covid-19

Vista la necessità di incrementare ed estendere il numero dei punti vaccinali;

Vista la manifestata volontà alla somministrazione dei vaccini Covid-19 rivolta agli assistiti dell'ULSS 9 Scaligera;

Visto che l'IRCCS Ospedale Classificato "Sacro Cuore – Don Calabria" è presidio ospedaliero privato accreditato della Regione Veneto con DGRV n. 1102 del 6/8/2020;

Ciò premesso e considerato:

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore UOC Disabilità Non Autosufficienza Distretto 4 Ovest Veronese, Dott. Gian Marco Erbisti, delegato dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 8 del 3/3/2021

e

l'IRCCS Ospedale Classificato "Sacro Cuore – Don Calabria" presidio ospedaliero accreditato della Regione Veneto (di seguito erogatore privato accreditato) di proprietà dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini con sede in Negrar di Valpolicella (VR) Via Don A. Sempreboni n.5, c.f./p.iva 00280090234, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'erogatore privato accreditato somministra, per conto del servizio sanitario regionale, i vaccini COVID 19 ai residenti dell'ULSS 9 Scaligera secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Sono in carico all'erogatore privato accreditato:

- Individuazione degli spazi per la seduta vaccinale (ambulatori, sale di attesa, ecc.) a norma e soggetti a verifica di idoneità da parte dei competenti servizi Ulss9 Scaligera;
- Corretto smaltimento rifiuti sanitari
- Personale per la seduta vaccinale
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto
- Anamnesi cartacea in occasione della somministrazione della seconda dose
- Frigo elettromedicale
- Presa in carico del soggetto per il completamento del ciclo vaccinale tra cui:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- Registrazione in applicativo regionale SIAVr delle dosi
- Organizzazione seconda dose con generazione appuntamento e consegna copia anamnesi.

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la garanzia della catena del freddo per la corretta conservazione dei vaccini, mediante apposito frigo elettromedicale dotato di controllo temperatura con relativo report giornaliero. Nell'eventualità - nel centro vaccinale - si dovessero stoccare i vaccini anche nelle ore in cui il centro stesso non fosse in attività la conservazione avverrà in appositi frigoriferi situati presso il Servizio di Farmacia interno.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio imputabili all'erogatore privato accreditato;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica delle prestazioni in argomento.

Art. 3 – Iter a carico dell'erogatore privato accreditato per la gestione del soggetto vaccinando

L'erogatore privato accreditato si impegna a rispettare il seguente iter in occasione sia della prima che della seconda somministrazione del vaccino Covid-19.

Prima Somministrazione

- ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE:
 - verifica della presenza del soggetto in lista
 - verifica della completezza della compilazione dell'anamnesi cartacea
 - Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'anamnesi
 - Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'esecuzione della prima dose
 - Conservazione copia cartacea anamnesi (firmata da utente, medico di seduta/operatore che somministra)
- SOMMINISTRAZIONE 1° DOSE
- CONVOCAZIONE 2° DOSE:
 - Prenotazione dell'appuntamento della seconda dose con identificazione orario e luogo (ed eventuale possibilità di cambio appuntamento)
 - Consegna della seconda ulteriore scheda di anamnesi cartacea da portare compilata al secondo appuntamento

Seconda Somministrazione

- ACCETTAZIONE (vedi punti precedenti)
- SOMMINISTRAZIONE 2° DOSE
- RILASCIO ATTESTAZIONE CICLO VACCINALE

In occasione di entrambi gli appuntamenti si dovrà prevedere l'eventuale rilascio della certificazione di presenza, utile ai fini lavorativi.

Art. 4 - Obblighi dell'Azienda Ulss

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Identificazione della popolazione target (generazione liste)
- Suddivisione della popolazione target per ora e luogo per la prima somministrazione (previo accordo con l'erogatore privato accreditato)
- Predisposizione ed invio degli inviti (comprendente copia cartacea dell'anamnesi da consegnare alla prima somministrazione)
- Fornitura vaccini e siringhe (per la prima e seconda dose)
- Indicazione del numero d'ordine NSO.

L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 5 - Remunerazione

Viene riconosciuta all'erogatore privato accreditato la tariffa omnicomprensiva pari a Euro 6,16 a somministrazione di dose e comunque la tariffa omnicomprensiva non potrà essere inferiore a quella che sarà riconosciuta per il medesimo servizio ai medici di base.

Si stima in circa 800 il numero di somministrazioni di dosi/settimana. Tale numero potrà essere rivisto secondo comprovate esigenze di ambo le parti, da comunicare alla controparte.

La rendicontazione e la conseguente fatturazione dovranno essere elaborate su base mensile entro il decimo giorno del mese successivo.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della specifica fattura.

Si precisa che tale attività è esclusa dai tetti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal giorno 8/3/2021 e fino al 31/12/2021 e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il Presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analoga

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore
UOC Disabilità e Non Autosufficienza D4
Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'IRCCS Sacro Cuore – Don Calabria
L'Amministratore Delegato
Dott. Mario Piccinini

Verona,

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 8 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 11 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera
Il Direttore
UOC Disabilità e Non Autosufficienza D4
Dott. Gian Marco Erbisti

Per l'IRCCS Sacro Cuore – Don Calabria
L'Amministratore Delegato
Dott. Mario Piccinini

Verona